

Codice A1406C

D.D. 30 gennaio 2026, n. 37

Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 16 dicembre 2025.



ATTO DD 37/A1406C/2026

DEL 30/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 16 dicembre 2025.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell'8 luglio 2022, con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede regionale della Direzione Sanità e Welfare, oggi Sanità, ai sensi dell'art. 17 dell'ACN 04.04.2024 (ACN SAI vigente);

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l'organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri e delle conclusioni espressi in seno al Comitato in parola;

Considerato che il Comitato regionale SAI ha discusso e tratto delle conclusioni in esito alle richieste e segnalazioni pervenute da:

- la Segreteria regionale dell'organizzazione sindacale SUMAI Assoprof relativamente alla costituzione e all'utilizzo del Fondo per la formazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni,
- l'O.S. SUMAI provinciale di Novara sull'inserimento della branca di Reumatologia tra le discipline previste nel Piano Nazionale di Gestione delle Liste d'Attesa (PNGLA),
- la Segreteria provinciale dell'O.S. SUMAI Assoprof sulle indennità per la partecipazione a riunioni di branca in caso di maternità obbligatoria e astensione anticipata,
- l'O.S. SUMAI provinciale di Novara circa la mancata corresponsione dell'indennità mensile UCAD (Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali) ai Referenti AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali),

- il parere della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) in merito all'assegnazione di un incarico di medicina veterinaria, sull'applicazione dell'art. 21, comma 6, ACN SAI vigente;

Considerato, altresì, che il Comitato ha stabilito il calendario delle sedute ordinarie per l'anno 2026, fissando le date 18 marzo, 17 giugno, 23 settembre e 16 dicembre;

Considerato, inoltre, che il Comitato ha proposto la verifica presso le ASR dei due Fondi previsti nell'art. 7 AIR SAI, vale a dire il Fondo aziendale aggiuntivo per gli Specialisti e Veterinari e il

Fondo aziendale aggiuntivo per i Professionisti. Nello specifico il Comitato vuole verificare se essi sono stati deliberati, come sono stati utilizzati, ossia quali progetti sono stati approvati. Per tale ricognizione, il Comitato invita il Settore regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR ad attivare la richiesta dati presso le Aziende Sanitarie Regionali;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2019-2021" (ACN SAI vigente);
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022 "Istituzione del 'Comitato paritetico regionale' secondo i dettami dell'art. 17 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.-Triennio 2016-2018 esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 "Nomina in sostituzione di componente supplente di parte pubblica nel Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, istituito ai sensi dell'art. 17 ACN SAI del 31 marzo 2020 e s.m.i. Modifica D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022";
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 "Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI";
- D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, delle conclusioni e degli indirizzi espressi sulle segnalazioni e sui quesiti richiamati in premessa, di cui agli Allegati:

- All. 1: costituzione e utilizzo del Fondo per la formazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni;
- All. 2: inserimento della branca di Reumatologia tra le discipline previste nel PNGLA;
- All. 3: indennità per la partecipazione a riunioni di branca in caso di maternità obbligatoria e astensione anticipata;
- All. 4: indennità mensile UCAD ai Referenti AFT;
- All. 5: parere della SISAC in merito all'assegnazione di un incarico di medicina veterinaria, sull'applicazione dell'art. 21, comma 6, ACN SAI vigente.

Di prendere atto, altresì, del calendario delle sedute per l'anno 2026 del Comitato SAI fissate per le

date: 18 marzo, 17 giugno, 23 settembre e 16 dicembre;

Di prendere atto, inoltre, della proposta del Comitato SAI circa la rilevazione presso le ASR dei due Fondi previsti nell'art. 7 AIR SAI, come in premessa specificato;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in precedenza attestato;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

Allegato 1

Nota O.S. SUMAI – Assoprof – Segreteria regionale, del 02.12.2025 – relativa alla costituzione e utilizzo del Fondo per la formazione degli specialisti ambulatoriali tutti.

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale con il n. 29104 del 05/12/2025, l'O.S. segnala l'opportunità della verifica presso le Aziende Sanitarie Regionali circa la costituzione e l'utilizzo del Fondo in oggetto, come previsto dall'art.10 dell'AIR.

Il Comitato vuole verificare, oltre a quanto espresso nell'istanza dell'O.S. per gli anni 2023, 2024 e 2025, se nelle ASR vi sia la presenza di uno specialista nel Comitato Scientifico aziendale per la convalida del Piano di Formazione annuale Aziendale.

Inoltre il Comitato stabilisce che le ASR o la Regione Piemonte producano la rendicontazione dettagliata, in cui devono essere indicati i corsi previsti esclusivamente per i SAI e i corsi aperti anche ai SAI, il numero degli specialisti che ha partecipato ad entrambe le tipologie di corsi, e la rendicontazione contabile degli stessi.

Il Comitato pertanto invita il competente Settore della Direzione Sanità a fare una ricognizione eventualmente presso le Aziende Sanitarie Regionali.

Allegato 2

Richiesta della O.S. SUMAI di Novara del 03.12.2025, relativa all'inserimento della branca di Reumatologia tra discipline previste nel PNGLA (Piano Nazionale Gestione Liste di Attesa).

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale con il n. 29288 del 09/12/2025, la O.S. provinciale di Novara chiede se – stante la costituzione del Fondo aziendale aggiuntivo presso l'ASL NO di Novara e l'obiettivo relativo alla partecipazione attiva al Piano di recupero delle liste d'attesa, con utilizzo delle prestazioni aggiuntive remunerate con utilizzo del predetto Fondo, risultante da Accordo aziendale – la Reumatologia possa essere inserita tra le discipline partecipanti, perché – scrive la Vice Segretaria provinciale – *"attualmente tali prestazioni non sembrerebbero incluse nel PNGLA"*.

Segnala altresì che nello scorso anno presso altre AA.SS.LL. la Reumatologia e altre discipline sono state incluse nel progetto aziendale con utilizzo del Fondo aggiuntivo.

In merito, si evidenzia quanto segue.

La circolare della Direzione Sanità, diramata alle Aziende Sanitarie e alle Strutture private accreditate con prot. n. 31165 del 24.12.2024, ad oggetto "Piano Nazionale Gestione Liste di Attesa (PNGLA) 2024-2026: nuovo flusso di monitoraggio delle prestazioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate in regime istituzione e ALPI, oggetto del monitoraggio ex-ante. Nuove modalità operative." elenca in allegato tra le prime visite specialistiche oggetto di monitoraggio anche la prima visita reumatologica (Codice PNGLA 17, Cod. nomenclatore 89.7). Ciò parrebbe evidenziare l'inclusione della disciplina in questione tra quelle osservate dal PNGLA, con la medesima remunerazione prevista dall'AIR SAI.

La seconda considerazione riguarda la situazione locale in riferimento alle attese che si registrano nell'ambito della disciplina considerata e la valutazione delle priorità aziendali.

La terza considerazione riguarda la flessibilità di utilizzo in generale del Fondo aggiuntivo, che può non essere limitata al solo governo delle liste di attesa.

In conclusione, il Comitato non rinviene particolari preclusioni all'utilizzo del Fondo rispetto alla specifica disciplina segnalata, purché il progetto da realizzare con prestazioni orarie aggiuntive sia approvato con Accordo aziendale e venga valutato a fine periodo.

Allegato 3

Nota O.S. SUMAI – Assoprof – Segreteria Provinciale Torino, del 09.12.2025 – indennità per riunioni di branca in caso di maternità obbligatoria/astensione anticipata.

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale con il n. 29556 del 12/12/2025, la O.S. provinciale di Torino chiede di valutare se la Specialista in astensione obbligatoria per gravidanza/gravidanza a rischio che partecipi alla riunione di branca in via telematica abbia titolo alla corresponsione degli emolumenti, come parrebbe ai sensi dell'art.16 del vigente ACN SAI e degli artt. 3 e 17 del vigente AIR SAI.

Occorre premettere che l'ipotesi prospettata ricorrerebbe nel caso di Specialista assente dal servizio per astensione obbligatoria per gravidanza/gravidanza a rischio, di cui all'art. 34 dell'ACN SAI.

È principio generale che, allorquando si tratti di assenza non retribuita - quale quella eccedente le 14 settimane previste nel caso di gravidanza, durante la quale l'interessata ha diritto alla sola conservazione dell'incarico - in assenza di retribuzione principale non può darsi luogo a emolumenti accessori.

Qualora, invece, si ricada nel periodo retribuito delle 14 settimane, lo stesso art. 34 dell'ACN SAI stabilisce che "l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio", aprendo così al riconoscimento anche del trattamento economico accessorio, nel quale rientra l'indennità prevista per la partecipazione alle riunioni di branca in via telematica previsto dall'AIR SAI. Ovviamente, di tale tipologia di partecipazione va data evidenza formale e circostanziata all'ASL, a cura del Responsabile di branca.

Allegato 4

Nota della O.S. SUMAI di Novara del 10.12.2025 – indennità mensile UCAD (Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali) ai Referenti AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) – mancata corresponsione.

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale con il n. 29565 del 12/12/2025, l'O.S. provinciale di Novara segnala la mancata corresponsione da parte della ASL NO della indennità mensile UCAD agli specialisti nominati Referenti AFT.

Il Comitato sul punto rammenta quanto previsto sul Referente AFT dall'art. 2, ultimo periodo, del vigente AIR SAI, che stabilisce espressamente quanto segue: "Il referente di AFT partecipa alle riunioni dell'UCAD e sostituirà il rappresentante dei SAI in carica alla scadenza del relativo mandato. Da tale data, le indennità corrisposte al rappresentante del SAI, verranno erogate al referente di AFT."

Allegato 5

Parere SISAC in merito all'applicazione dell'art.21, comma 6, ACN SAI 04.04.2024 per l'assegnazione di un incarico di medicina veterinaria

In merito a quesito posto dall'ASL di Alessandria, circa la possibilità di estendere ai medici veterinari quanto previsto dalla norma citata, in sede di assegnazione turno, si prende atto del parere SISAC prot. n. 870/2025 del 05.12.2025 (allegato), con il quale si conferma l'applicabilità della norma esclusivamente allo Specialista ambulatoriale (ai soli medici).

Roma, 5 dicembre 2025

ASL Alessandria
S.S Convenzioni Uniche Nazionali
Via Pacinotti, 38
15121 Alessandria

Al Comitato di Settore del Comparto Regioni-Sanità
Via Pec

Oggetto: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 21, comma 6; ACN S.A.I 04/04/2024 per l'assegnazione di un incarico di medicina veterinaria.

A seguito di richiesta pervenuta tramite il Comitato di Settore del Comparto Regioni - Sanità in data 27 ottobre 2025, si riscontra il quesito posto riguardante dubbi applicativi rispetto al dettato negoziale dell'ACN.

Nel merito, si rappresenta che la clausola contrattuale per la quale si chiede riscontro alla Scrivente Struttura non presenta alcun dubbio interpretativo.

L'art. 21, comma 6, lett.e), dell'ACN 4 aprile 2024, nulla ha innovato rispetto a quanto previsto nell'analoga clausola contrattuale dei previgenti AA.CC.NN., riproponendone espressamente il contenuto riservando il passaggio in altra branca della quale si possiede il titolo di specializzazione solo allo "*Specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita attività ambulatoriale regolamentata ai sensi del presente Accordo*".

La tassatività del contenuto dispositivo non ammette estensioni soggettive di applicabilità al di fuori dei soggetti espressamente indicati e la fattispecie è esclusivamente connessa ad una vecchia disciplina previgente rispetto all'accesso dei veterinari nell'ambito negoziale in riferimento.

Si ricorda che in virtù del principio di autonomia e responsabilità e nel rispetto delle norme contrattuali le Amministrazioni regionali ed aziendali non possono dar dipendere o sospendere le attività di propria spettanza in attesa delle risposte della SISAC, che non può sostituirsi ad esse nei compiti di gestione.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Marco Luca Caroli
